

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## La liquidazione del danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta

L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno *in via equitativa*, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.

NDR: in tal senso Cass. 13288/2007 e da ultimo 6329/2019.

**Tribunale di Bari, sentenza del 13.12.2019, n. 4618**

...omissis...

In disparte ogni considerazione circa il richiamo operato da entrambe le parti alla disciplina in materia di compravendita, che non appare pertinente al caso in esame, può ritenersi incontestata l'intervenuta conclusione inter partes di un contratto di appalto nonché l'ammontare del prezzo non ancora corrisposto. L'attrice ha tuttavia lamentato la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite dalla ditta *omissis* che evidenziavano vizi e difetti, domandando la corrispondente riduzione del corrispettivo. Il convenuto opposto ha dal canto suo eccepito la decadenza dalla garanzia per i vizi poichè l'opera sarebbe stata consegnata nel corso del 2007 mentre la sussistenza degli stessi sarebbe stata denunciata solo con la notifica dell'atto di citazione, nel maggio del 2008.

Quanto alla sussistenza dei lamentati vizi deve farsi riferimento agli accertamenti compiuti dal CTU *omissis*, secondo cui i difetti riscontrati (per la cui descrizione si rimanda alla relazione peritale, v. pagg. 911) sono dipesi essenzialmente "dalla mancata aderenza tra infisso ed opera muraria". Ha quindi concluso determinando l'incidenza degli inconvenienti rilevati sul corrispettivo pattuito.

Ciò posto si osserva che secondo consolidato e qui condiviso orientamento della Corte di Cassazione, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorchè il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr Cass. Civ. n. 3472/2008; Cass. Civ. n. 936/2010; Cass. Civ. n. 98/2019).

Sulla questione si deve rilevare che l'art. 1665 c.c. disciplina espressamente la verifica e il pagamento dell'operazione commessa in appalto, stabilendo da un lato la differenza tra consegna e accettazione dell'opera e, dall'altro, che salvo diversa pattuizione o uso contrario l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo soltanto quando l'opera è accettata dal committente.

E' pacifica in giurisprudenza la differenza tra l'accettazione e la presa in consegna dell'opera: "In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sè la rinuncia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denuncia delle difformità e dei vizi dell'opera" (Cassazione Civ. Sez. 2 sentenza n. 5131 del 6 marzo 2007).

Ed ancora: "in tema di appalto, l'art. 1665 cod. civ., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo anche se non si sia proceduto alla verifica. Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa, con

conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo" (Sez. 2, sentenza n. 15711 del 21/06/2013).

Inoltre, occorre tenere presente che, con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente che non abbia accettato l'opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore poichè, ai sensi dell'art. 1667 comma 1, solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia, ragione per cui, prima dell'accettazione dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna, ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14584 del 30/07/2004; Cass. Civ. n. 10274/2014).

Invero, perchè possa parlarsi di accettazione tacita occorre che il committente o accetti senza riserve la consegna dell'opera oppure compia un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettarla e che sarebbe incompatibile con quella di rifiutarla o di accettarla condizionatamente.

La stessa parte opposta non spiega minimamente donde possa trarsi il convincimento che la committente abbia accettato, anche tacitamente, le opere eseguite e rinunciato alla possibilità di muovere contestazioni circa la sussistenza di vizi e dunque la conformità dell'opera stessa alle regole dell'arte.

Occorre aggiungere, anzi, che neppure il pagamento dell'intero corrispettivo (cui l'opposto fa riferimento nei propri scritti difensivi) se non accompagnato da altri comportamenti univoci, può ritenersi idoneo a far presumere l'accettazione dell'opera, essendo ciò previsto espressamente dall'art. 1666 ultimo comma cod. civ. soltanto per il pagamento di parte dell'opera quando questa debba essere eseguita per partite (cfr. Cass. Civ. n. 13132/2003); ipotesi che non ricorre quando le parti abbiano previsto, come nella specie, semplicemente un sistema rateale di acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera stessa (Cass. Civ. n. 8752/1993).

Ciò posto occorre allora considerare che, come detto, in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (Cass. Civ. sez. 2, sentenza n. 19146 del 09/08/2013). Ed inoltre, "il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive" (Cass. Civ. n. 26365/2013).

Stante quanto appena evidenziato, pertanto, era a carico dell'appaltatore, al fine di dichiarare fondata la sua pretesa di ottenere il pagamento del corrispettivo azionato in via monitoria, la prova di avere eseguito correttamente l'opera e che la stessa era esente da vizi. Deve di contro rilevarsi che l'istruzione probatoria espletata non dimostra affatto che la ditta appaltatrice abbia esattamente adempiuto al contratto. Dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio, alle cui indagini, argomentazioni e conclusioni si rimanda, trattandosi di accertamenti eseguiti con dovizia e ampiamente esaustivi, si evince che la causa dei fenomeni di degrado va individuata "in una generale incompiutezza dei lavori di finitura che se portati a termine avrebbero potuto eliminare gli inconvenienti che l'attrice lamenta".

---

In definitiva gli accertamenti peritali non consentono di ritenere che la ditta convenuta abbia eseguito regolarmente l'obbligazione a suo carico.

A questo punto occorre rimarcare che l'attrice non ha chiesto nè che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatrice, nè la risoluzione del contratto, ma esclusivamente la riduzione del prezzo (art. 1668 c.c.).

Il c.t.u ha indicato in Euro 1.929,89 l'incidenza dei vizi accertati sul corrispettivo pattuito.

Pertanto è evidente come in accoglimento della domanda di parte attorea da un lato il decreto ingiuntivo, oggetto del separato giudizio di opposizione, debba essere revocato, essendo fondata l'eccezione di inadempimento dalla medesimo proposta e dall'altro la stessa è tenuta a corrispondere quale corrispettivo residuo delle opere eseguite la somma di Euro 3.758,11 pari alla differenza tra il saldo ancora dovuto, che per concordi allegazioni ammonta alla somma di Euro 5.688,00 (corrispondente al credito monitoriamente azionato nel procedimento riunito per connessione al presente giudizio) ed il costo di emenda dei vizi accertati ed ascrivibili alla ditta appaltatrice (Euro 1.929,89).

Trattandosi di credito di valuta, su tale somma spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.

In ordine alle conseguenze risarcitorie, nulla può essere invece riconosciuto in favore di parte attrice.

Quest'ultima ha infatti domandato esclusivamente la riduzione del prezzo ancora dovuto, come è dato evincere dalla disamina delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, facendo espresso riferimento alla domanda risarcitoria soltanto in sede di comparsa conclusionale.

La stessa memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ex lege finalizzata peraltro alla sola precisazione delle originarie domande processuali, difetta di un'adeguata allegazione dei danni lamentati e dei fatti sottesi, non consentendo alla controparte di contraddire sul punto ed al giudice di formarsi in proposito un adeguato convincimento. La difesa attorea dunque, pur lasciando intendere chiaramente nell'atto introduttivo la causa petendi ed il petitum (contrariamente a quanto eccepito sul punto da controparte), e pur riservandosi espressamente in tale sede la possibilità di integrare le proprie deduzioni iniziali, ha provveduto in tal senso, peraltro implicitamente facendo riferimento a preventivi di spesa inerenti i danni lamentati, per la prima volta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ovvero con una memoria destinata specificamente non già agli aspetti processuali assertivi ma alle sole deduzioni istruttorie. E', dunque, esclusivamente con la produzione dei documenti allegati alla predetta memoria attorea ex art. 183,6 comma, n. 2 c.p.c. che per la prima volta sia la parte convenuta che il giudice hanno avuto la possibilità di avere contezza delle pretese risarcitorie connesse alla originaria domanda di riduzione del prezzo.

Ciò posto, e premesso che la condotta processuale dell'attrice ha di fatto impedito alla parte convenuta di svolgere qualsivoglia adeguata e tempestiva difesa nel merito compromettendone le potenzialità difensive, si osserva che nemmeno la perizia di parte, prodotta in sede di costituzione, allude ai danni patiti. Anche per questo le istanze istruttorie dell'attrice, reiterate in sede di conclusioni e già condivisibilmente disattese dal precedente *omissis*, si appalesano inammissibili alla luce delle suesposte considerazioni, per cui la relativa richiesta non può trovare accoglimento.

Ad ogni buon conto, fermo il rilievo di tardività della domanda di ristoro dei pregiudizi asseritamente patiti dalla committente, è comunque mancata la prova rigorosa e specifica della sussistenza sia del danno che l'istante lamenta, in via del tutto generica, sia di valido nesso causale con i vizi denunciati.

Per altro verso, sul punto, lo stesso CTU ha espresso le sue perplessità con riguardo alla riconducibilità ai fatti di causa del lamentato danneggiamento di un tappeto, che l'attrice avrebbe esibito in sede di operazioni peritali (cfr conclusioni CTU), evidenziando tra l'altro di non aver potuto visionare al momento dell'accesso ai luoghi di causa alcuna superficie muraria ammalorata; inoltre, in risposta alle osservazioni

delle parti ha osservato che "le immagini allegata al fascicolo di parte non mostrano con chiarezza i danni lamentati (...) nè ovviamente consento una loro quantificazione".

Nè, ai fini del risarcimento del danno, potrebbe richiamarsi il potere di liquidazione in via equitativa attribuito al giudice dall'art. 1226 c.c.. Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. Cass. Civ. 7 giugno 2007 n. 13288; da ultimo Cass. Civ. sez. III n. 6329/2019).

Le pretese attoree vanno dunque disattese sotto tale profilo.

Quanto alle spese di lite, valutato l'esito complessivo di entrambi i giudizi riuniti, pare equo disporre la integrale compensazione tra le parti, ex art. 92 comma 2 c.p.c. nella versione applicabile *ratione temporis* - tenuto conto della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal tribunale ex art. 185 bis. c.p.c. cui le parti hanno ritenuto di non aderire - posto che da un lato l'iniziativa dell'attrice si è rivelata necessaria per ottenere la domandata riduzione del prezzo, dall'altro il convenuto ha dovuto a sua volta agire in giudizio con riguardo al pagamento del saldo ancora dovuto. Allo stesso modo le spese per la consulenza tecnica di ufficio, come liquidate in atti, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura uguale tra loro, in quanto comune è stato l'interesse all'accertamento della verità, con conseguente restituzione a parte attrice di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.

PQM

Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in persona del Giudice *omissis*, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe nonché sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 73/2009 emesso in data 13.02.2009 del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna *omissis* al pagamento, a titolo di corrispettivo residuo come sopra determinato, in favore di *omissis*., della somma di Euro 3.758,11 oltre interessi come da motivazione; compensa integralmente tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute; pone definitivamente il costo della CTU, già liquidato con separato decreto, a carico di entrambe le parti in misura della giusta metà ed i solidi tra loro, con conseguente restituzione a parte attrice di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Ritis (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palama (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

